

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 901 DEL 31/05/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA- DOTT. MARIO CHIAPPONI.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 936/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università Politecnica delle Marche ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mario Chiapponi, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC Neurochirurgia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16/01/2024 ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 51482 del 15.05.2024 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 52506 del 17.05.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di UOC Neurochirurgia, Dott. Lorenzo Alvaro, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mario Chiapponi, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mario Chiapponi, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE

FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (d'ora innanzi detta "Università") nella persona del Rettore Prof. Gian Luca Gregori nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 4 giugno 1961, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 22 - ANCONA, codice fiscale n. 00382520427, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 632 del 2/03/2018 e del Senato Accademico n. 319 del 2/03/2018

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA (d'ora innanzi detta "Ente Ospitante") con sede in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F./P.IVA 02441500242 - nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale.

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in

NEUROCHIRURGIA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica e obiettivi formativi

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica il Dott. CHIAPPONI MARIO nato il 10/01/1993 a Città di Castello (PG) iscritto al terzo anno alla Scuola di specializzazione in NEUROCHIRURGIA dell'Università al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento dell'attività professionalizzante/tirocinio descritti nel progetto formativo individuale (All. 1).

Art. 3 - Durata formazione

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività formativa professionalizzante/tirocinio **dal 1/07/2024 al 30/06/2025** Il tirocinante **non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di specializzazione a cui è iscritto.** Il predetto periodo potrà essere ridefinito con scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 4 - Natura giuridica del rapporto di formazione

L'attività formativa professionalizzante/tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dal piano didattico della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 5 - Mensa e uniforme di servizio

L'Azienda assicura allo specializzando l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno), nonché l'uniforme di servizio.

Art. 6- Tutela assicurativa

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica è posta a carico dell'ente ospitante. Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 7 - Sicurezza

Il soggetto ospitante, nei confronti del medico in formazione specialistica, assume la posizione di "Datore di Lavoro" nell'accezione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e adempie agli obblighi sulla sicurezza e sulla salute limitatamente al periodo di attività formativa professionalizzante/tirocinio.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente "GDPR") e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i

trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 9 - Codice Etico

Le parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice etico adottati dai soggetti medesimi.

Art. 10 - Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università Politecnica delle Marche: protocollo@pec.univpm.it

- AZIENDA ULSS 8 BERICA: protocollo.aulss8@pecveneto.it

ART. 11 - Oneri fiscali

L'imposta di bollo assolta in modo virtuale è a cura e a spese dell'Università come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - DRE Marche.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE AULSS8 BERICA

(Prof. Gian Luca Gregori)

(Dott.ssa Patrizia Simionato)

F.to digitalmente ai sensi del D.L.gs n.82/2005

F.to digitalmente ai sensi del D.L.gs n.82/2005